

**Regolamento
sulla Scuola superiore alberghiera
e del turismo (SSAT)
(del 14 dicembre 1999)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti

la Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;

ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, s'intendono al maschile e al femminile;

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo I
Formazione e vigilanza

Genere della formazione

Art. 1 La formazione comprende:

- a) un insegnamento teorico;
- b) un periodo di pratica.

Durata della formazione

sezione operatori specializzati del turismo

Art. 2 ¹La durata della formazione per la sezione operatori specializzati del turismo è di almeno 5 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 1800 ore lezione compreso il lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.

sezione gestori del settore alberghiero

²La durata della formazione per la sezione gestori del settore alberghiero è di almeno 5 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 2100 ore lezione compreso il lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.

sezione segretari d'albergo

³La durata della formazione per la sezione segretari d'albergo è di almeno 4 semestri, di cui 2 di praticantato, con un totale minimo di 1400 ore lezione, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.

Commissione di vigilanza

Art. 3 ¹La commissione di vigilanza della SSAT si compone di un presidente designato dal Consiglio di Stato, e di un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:

a) composizione

- a) Dipartimento dell'istruzione e della cultura (DIC);¹
- b) Dipartimento dell'economia e delle finanze (DEF);
- c) Ticino Turismo;
- d) Società cantonale ticinese degli albergatori (SCTA);
- e) Gastroticino;
- f) Associazione ticinese agenzie di viaggio (ATAV);
- g) Associazione funivie ticinesi (AFT);
- h) Associazione campeggi ticinesi (ACT);
- i) FFS, servizio alla clientela;
- l) La Posta Svizzera, Autopostale;
- m) SWISSAIR;
- n) CROSSAIR.

¹ Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

²Un rappresentante della direzione della scuola partecipa alle sedute della commissione senza diritto di voto.

b) compiti

Art. 4 La commissione:

- a) vigila sul buon funzionamento dei corsi;
- b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d'insegnamento;
- c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla direzione della scuola.

Capitolo II Funzionamento della Scuola

Piano di formazione e programma d'insegnamento

Art. 5 ¹Il piano di formazione fissa la dotazione oraria delle materie di insegnamento e precisa quali materie sono oggetto di una prova d'esame finale.

²Il programma d'insegnamento definisce gli obiettivi generali delle materie che figurano nel piano di formazione.

³Il piano di formazione e il programma di insegnamento sono definiti dalla direzione della scuola, sottoposti all'esame della commissione di vigilanza e approvati dalla Divisione della formazione professionale.

Periodo di pratica

Art. 6 ¹Le modalità e i contenuti del periodo di pratica sono stabiliti da uno speciale modello di guida emanato dalla Direzione della scuola e approvato dalla commissione di vigilanza.

²Se nel corso del periodo di pratica il datore di lavoro dovesse esprimere un giudizio negativo sull'idoneità del praticante, all'allievo può essere preclusa la prosecuzione della scuola; ogni decisione in merito spetta alla Commissione di vigilanza, sentiti gli interessati.

Numero minimo di allievi

Art. 7 I corsi hanno luogo, di regola, con un minimo di 10 allievi.

Obbligo della frequenza ed esclusione

Art. 8 ¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

²La Direzione della scuola può escludere dalla partecipazione agli esami finali l'allievo che non ha seguito almeno l'80% delle lezioni.

Tenuta

Art. 9 Gli allievi sono tenuti a un abbigliamento e a un'acconciatura conformi alle direttive emanate dalla direzione della scuola.

Sanzioni disciplinari

Art. 10 ¹Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con i docenti.

²In casi gravi di indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonimento inflitto dal direttore;
- b) sospensione dalla scuola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimento.

³In casi ripetuti di grave indisciplina, ed esaurite le sanzioni precedenti, la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l'esclusione definitiva dall'istituto che è di competenza del Dipartimento.

⁴Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

⁵Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.

⁶Contro la decisione di esclusione definitiva dall'istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato.

TITOLO II Ammissione alla Scuola Capitolo I Condizioni d'ammissione

Ammissione alla sezione operatori specializzati del turismo

Art. 11 ¹Sono ammessi alla sezione operatori specializzati nel turismo i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) attestato di maturità professionale;
- b) diploma di segretario o segretaria d'albergo riconosciuto dalla Società Svizzera degli Albergatori;
- c) attestato di maturità federale o cantonale.

²Devono superare un esame d'ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall'UFFT;
- b) attestato federale di capacità di impiegato di commercio.

³La direzione della scuola può decidere di accettare agli esami d'ammissione altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.

Ammissione alla sezione gestori del settore alberghiero

Art. 12 ¹Sono ammessi alla sezione gestori del settore alberghiero i candidati che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) attestato di maturità professionale;
- b) diploma di segretario o segretaria d'albergo riconosciuto dalla Società Svizzera degli Albergatori;
- c) attestato di maturità federale o cantonale;
- d) attestato federale di capacità professionale rilasciato al termine di una formazione professionale nel settore alberghiero.

²Devono superare un esame d'ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall'UFFT;
- b) attestato federale di capacità di impiegato di commercio.

³La direzione della scuola può decidere di accettare agli esami d'ammissione altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.

⁴I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. d) devono dimostrare di avere acquisito, con soggiorni fuori cantone o all'estero, buone conoscenze nella lingua inglese e tedesca o francese.

⁵I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. a) e c) e al capoverso 2 devono dimostrare di avere effettuato una pratica di almeno tre mesi presso un'azienda alberghiera.

Ammissione alla sezione segretari d'albergo

Art. 13 ¹Sono ammessi alla sezione segretari d'albergo i candidati che superano l'esame d'ammissione come stabilito dal regolamento interno.

²Possono iscriversi all'esame d'ammissione i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: attestato federale di capacità professionale rilasciato al termine di una formazione professionale nei settori alberghiero o commerciale; diploma finale di una scuola pubblica o privata di indirizzo commerciale con ciclo triennale riconosciuta dall'UFFT.

³Possono pure iscriversi all'esame d'ammissione i candidati di almeno 18 anni con un curriculum formativo alternativo e con buone conoscenze linguistiche.

TITOLO III Valutazione degli allievi Capitolo I In generale

Valutazione del lavoro dell'allievo

Art. 14 ¹La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente comprende:

- a) la verifica da effettuarsi mediante prove scritte o orali per ogni materia prevista dal piano di formazione;
- b) gli esami finali di diploma;
- c) il lavoro pratico di diploma, compresa la sua presentazione orale.

²Al termine di ogni semestre, lo studente riceve una pagella.

Sistema di valutazione

Art. 15 ¹La scala delle note è la seguente:

6 molto buono;

5 buono;

4 sufficiente;

3 insufficiente;

2 molto debole;

1 inutilizzabile o non eseguito.

²Sono ammessi i mezzi punti.

Capitolo II

Promozione, esami finali, lavoro di diploma e diploma Promozione

Voti intermedi

Art. 16 Al termine dei primi due semestri viene assegnato una nota intermedia per ciascuna materia. La nota intermedia delle materie è la media delle note dei primi due semestri.

Promozione

Art. 17 ¹La promozione all'anno successivo si ottiene se la media delle note intermedie è uguale o superiore a 4 e con al massimo due insufficienze non inferiori al 3.

²Nel caso di 3 insufficienze non inferiori al 3.5, il consiglio di classe può accordare eccezionalmente la promozione, purché la media sia uguale o superiore a 4.

³La mancata assegnazione di una nota comporta la non promozione.

⁴Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per iscritto.

Esami finali

Organizzazione

Art. 18 ¹L'esame di finale ha luogo alla fine dell'ultimo semestre.

²Nelle materie il cui insegnamento termina prima della fine degli studi l'esame finale può essere anticipato.

³La direzione fissa le date degli esami.

⁴Sia le materie oggetto dell'esame sia la forma e la durata dello stesso sono indicate nel piano di formazione.

Assegnazione dei voti finali

Art. 19 ¹Le note finali sono calcolate secondo le modalità previste nei regolamenti interni.

²Se un docente non assegna una nota finale deve motivarlo per iscritto.

Esami scritti

a) Preparazione

Art. 20 ¹Ogni docente presenta, entro i termini fissati, un progetto d'esame scritto. La direzione lo trasmette al perito della materia per l'approvazione.

b) Correzione

²Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti al perito prima dell'esame orale.

Esami orali

Art. 21 ¹Il candidato è interrogato dal docente in presenza del perito.

a) Interrogazione

²Il perito può completare, ponendo delle domande, l'interrogazione orale del candidato.

b) Valutazione

³La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e il perito; in caso di disaccordo decide il docente.

⁴Il docente e il perito tengono un verbale dell'esame.

Assenza per motivi di forza maggiore

Art. 22 ¹Se per motivi di forza maggiore un allievo non può partecipare all'esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione della scuola.

²In caso di malattia l'allievo deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l'esame.

³L'intero esame o una parte dello stesso deve essere recuperato al più presto.

Esclusione dall'esame

Art. 23 L'esclusione dall'esame avviene se l'allievo, durante lo svolgimento dello stesso:

- a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l'ordinamento dell'esame;
- b) si assenta senza un motivo di forza maggiore.

Presenza di terze persone

Art. 24 Agli esami possono assistere il docente, il perito, un membro della direzione, un delegato del Dipartimento, i rappresentanti dell'UFFT ed eventuali altre persone autorizzate dalla direzione.

Mezzi ausiliari

Art. 25 Prima dell'esame finale agli allievi vengono comunicati per tempo e in forma scritta gli eventuali mezzi ausiliari ammessi durante gli esami.

Lavoro di diploma

Lavoro di diploma

Art. 26 ¹Durante l'ultimo semestre gli allievi delle sezioni operatori specializzati del turismo e gestori del settore alberghiero devono redigere e presentare un lavoro di diploma.

²Le modalità e i contenuti sono stabiliti da uno speciale regolamento.

Diploma, ripetizione degli esami e titoli

Diploma

Art. 27² ¹L'allievo ottiene il diploma di segretario d'albergo Hotelleriesuisse se:

- a) ha conseguito una media delle note finali uguale o superiore a 4, con al massimo tre insufficienze non inferiori al 3;
- b) ha concluso lo stage.

²L'allievo ottiene il diploma di albergatore-ristoratore SSS o di specialista turistico SSS se:

- a) ha conseguito una media delle note finali uguale o superiore a 4, con al massimo tre insufficienze non inferiori al 3;
- b) ha concluso lo stage (almeno 40 settimane);
- c) ha ottenuto una valutazione almeno sufficiente (minimo 4) nel lavoro di diploma;
- d) ha seguito con profitto i seminari pratici professionali stabiliti dal rispettivo piano di formazione e ottenuto il corrispondente attestato.

³La mancata assegnazione di una nota finale comporta il non ottenimento del diploma.

⁴Se il consiglio di classe giudica un allievo idoneo all'ottenimento del diploma, benché non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 27, può decidere di concedere il diploma con il provvedimento eccezionale al candidato, con la media delle note finali di almeno 4, che ha ottenuto una nota 2 o una nota 2.5, purché sia l'unica insufficienza. L'applicazione del provvedimento eccezionale non modifica il totale dei punti e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dello studente.

Ripetizione

Art. 28 ¹L'allievo che non ha conseguito il diploma può ripresentarsi alla sessione d'esami successiva. Se nuovamente non supera gli esami, può ripresentarsi per una terza e ultima volta.

²L'allievo deve ripetere tutte le prove nelle quali non ha ottenuto la sufficienza all'esame precedente.

Titoli

Art. 29 ¹I titoli rilasciati sono:

- per la sezione gestori del settore alberghiero:
"albergatore-ristoratore SS - albergatrice-ristoratrice SS"
- per la sezione operatori specializzati del turismo:
"specialista turistico IS"

² Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 29.9.2006 - BU 2006, 402.

- per la sezione segretari d'albergo:
"segretario d'albergo SSA - segretaria d'albergo SSA"
- ²Il nome dei diplomati è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 30 ¹E'abrogato il Regolamento della sezione turismo della Scuola superiore per i quadri del settore alberghiero e del turismo (SSAT) del 16 giugno 1993.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore, con effetto retroattivo, a partire dall'anno scolastico 1999-2000.

Pubblicato nel BU **1999**, 339.